



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 15/19

Dec. n. 20/19

Il giorno 12 settembre 2019, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dal pilota Cristiano DOLCE (Lic. n. T04890) il 21.5.19 avverso il provvedimento reso dal Direttore di Gara nel corso della manifestazione di Campionato Italiano Gruppo 5 Regolarità, cod. n. NAZEF012, svoltasi a Corleone (PA) il 19 maggio 2019 e relativa alla applicazione della penalità di 2 minuti, all'ultimo C.O. al medesimo comminata.

Il G.S.N., letto il reclamo, in uno ai motivi aggiunti, ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Il reclamo è fondato e, pertanto, deve essere accolto, atteso che l'esame degli atti acquisiti al procedimento consente di ritenere legittime le doglianze espresse dal pilota Cristiano DOLCE.

Difatti, anche alla luce del "parere" espresso dal S.T.S. (seppure tardivamente pervenuto rispetto alla richiesta di questo G.S.N. del 2.7.2019), si evince che, in relazione alla gara citata del 19.5.2019, è stata omessa l'affissione presso il C.O. contenente la modifica dei tempi di percorrenza dell'ultimo giro della specialità di riferimento (Regolarità Gruppo 5). Risulta, invero, che tale comunicato sia stato affisso esclusivamente in bacheca la mattina stessa della gara, alle ore 7.51 e non anche, come detto, presso il C.O..

Ciò posto, sulla scorta delle considerazioni pervenute dal S.T.S., nonché della memoria del pilota DOLCE del 9.9.2019 ed in mancanza di una norma specifica sul punto ed in merito alla specialità agonistica per cui ha concorso il DOLCE medesimo nella manifestazione citata, non vi è motivo per non ritenere analogicamente applicabile al caso sottoposto a questo G.S.N. l'art. 11, comma 5, del Regolamento Enduro.

Appare, di conseguenza, plausibile argomentare che, anche nel caso che occupa, eventuali modifiche dei tempi di percorrenza di una gara debbano essere sottoposte a modalità di comunicazione particolarmente rigorose, soprattutto se

tali modifiche contrastano con quanto appreso dai partecipanti nel corso di un precedente (ed obbligatorio) briefing (come, appunto, accaduto all'odierno reclamante), non potendosi ritenere assolto il relativo obbligo di adeguata pubblicizzazione della stessa attraverso la mera affissione in bacheca in un orario prossimo all'inizio della manifestazione agonistica di riferimento, complessivamente intesa.

P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale,


ACCOGLIE il reclamo del pilota Cristiano DOLCE e, per l'effetto,:

- **ANNULLA** la penalità comminatagli;
- **ORDINA** al S.T.S. la modifica della classifica della manifestazione cod. NAZEF012, nei termini di cui in motivazione, nonché, di conseguenza, la modifica della classifica del Campionato Italiano Gruppo 5 Regolarità, e manda allo stesso Settore perché proceda alla loro pubblicazione in sostituzione delle precedenti.

Depositata il 12 settembre 2019

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Dolce Cristiano;
- Presidente Federale;

- Segretario Generale;
- Procuratore Federale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Epoca Sport FMI;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.